Contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza	
tecnica full-risk degli ausili protesici di proprietà dell'Azienda Sanitaria	
Locale di Potenza concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare	
L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di in Potenza, nella sede	
amministrativa dell'Azienda Sanitaria Sanitaria Locale di Potenza, alla Via Torraca, 2,	
sono personalmente comparsi:	
■ Dr. ,nella sua qualità di	
dell' Azienda Sanitaria Locale di Potenza con sede in Potenza alla Via	
Torraca, 2, codice fiscale 01722360763, domiciliato per la carica presso la	
predetta sede, delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni e	
servizi, giusta D.D.G. n del;	
•, nato ail, il quale	
dichiara di agire e intervenire nel presente atto nella sua qualità di procuratore	
della Ditta con sede legale in, alla	
, partita Iva (di seguito nominata, , per	
brevità, anche Ditta), giusta procura dallo stesso esibita ed acquisita agli atti.	
I nominati comparenti rinunciano espressamente all'assistenza di testimoni.	
Premesso che	
1. Con determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Centrale di Committenza e	
Soggetto Aggregatore" n. 20AB.2018/D del	
/ è stata indetta una "Gara telematica mediante procedura	
aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-	
risk degli ausili protesici di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza	
concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare, da aggiudicarsi, per	
singolo lotto indivisibile, con il criterio del prezzo complessivo più basso, ai	

	sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;	
2.	con lo stesso provvedimento sono stati approvati gli schemi di atti di gara;	
3.	Con determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Centrale di Committenza e	
	Soggetto Aggregatore" n. 20AB.2018/D del	
	/ sono stati approvati i verbali della Commissione	
	giudicatrice, unitamente alla graduatoria finale della gara;	
4.	Che la Ditta è risultata aggiudicataria del lotto	
	di gara n.ro	
5.	Con deliberazione del Commissario ndel, l'Azienda	
	Sanitaria Locale di Potenza ha preso atto della suddetta Determinazione	
	Dirigenziale n. 20AB.2018/D del/, con	
	cui è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto del servizio in argomento;	
6.	A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti	
	con il presente contratto, la Ditta ha prestato garanzia fidejussoria a titolo di	
	cauzione mediante fidejussione bancaria /assicurativa, numero,	
	rilasciata in data dalla, per importo di €	
	, (inserire se del caso cauzione ridotta ai sensi dell'art. 93 comma	
	7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.). La suddetta cauzione resterà vincolata fino a	
	tutta la durata del servizio oggetto del contratto. Nel caso di inadempienze	
	contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà valersi della cauzione prestata, per l'intero	
	o in parte, secondo le evenienze, e la Ditta dovrà reintegrarla della parte	
	eventualmente incamerata nel termine assegnato dall'Azienda Sanitaria.	
7.	In merito all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di	
	cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, con la richiamata D.D.G. n.	
	2018/00002 si è preso atto, altresì, che la SUA-RB ha attivato i controlli previsti	

dalla suindicata disposizione normativa, nei confronti dei soggetti a questi	
sottoposti per legge. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs	
159/2011, si procede alla stipula del presente anche in assenza dell'informazione	
antimafia, fatto salvo il recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.	
8. Con deliberazione del Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale di	
n del, è stato individuato ai sensi	
di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell'esecuzione	
del contratto, il Dr della	
U.O	
Tutto ciò premesso, tra i predetti signori, nelle rispettive qualità, previa ratifica e	
conferma della narrativa che precede, si conviene e si stipula quanto segue.	
Art. 1-Documenti facenti parte del contratto Formano parte integrante e	
sostanziale del presente atto, oltre alle premesse: a) la deliberazione del Commissario	
dell'Aazienda Sanitaria Locale di Potenza n del; b)	
l'offerta economica della Ditta; c) il capitolato speciale di appalto; d)il capitolato	
tecnico; e) la documentazione amministrativa e tecnica presentata dalla Ditta in sede	
di gara. Le parti danno atto che, pur se non materialmente allegata, la	
documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), ed e), costituisce parte integrante e	
sostanziale del presente contratto.	
Art. 2- Oggetto del contratto- Il presente contratto disciplina l'esecuzione del	
servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk di ausili per la ventiloterapia di	
proprietà aziendale inclusi nel lotto di gara n, concessi in uso per assistenza	
ventilatoria domiciliare, ad assistiti affetti da malattie che determinano insufficienza	
respiratoria cronica o acuta.	
La Ditta si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASP a fornire i servizi del	

presente contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare	
tutti i servizi secondo le modalità indicate, nel capitolato speciale di appalto, nel	
capitolato tecnico, nell'offerta tecnica ed economica presentata dalla Ditta in sede di	
gara.	
Art. 3 Aumento delle prestazioni contrattuali -L'Azienda Sanitaria si riserva la	
facoltà di richiedere alla Ditta, nel periodo di efficacia del presente contratto,	
l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore, alle condizioni,	
corrispettivi e termini stabiliti nel presente contratto. In particolare, alla Ditta potrà	
essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di	
un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.	
Art. 4- Prestazioni oggetto dell'appalto Il servizio, comprende, per ciascun	
lotto, il seguente insieme di beni e servizi:	
a) Il servizio di assistenza tecnica preventiva (manutenzione ordinaria) e	
correttiva full-risk (manutenzione straordinaria), comprensiva di mano d'opera e	
pezzi di ricambio, diretto a garantire la continuità di funzionamento delle	
apparecchiature presenti al domicilio dell'assistito, nel rispetto dei criteri di	
garanzia di qualità conforme alle norme ISO 9001:2008 (l'appaltatore dovrà	
garantire il mantenimento di tali standard per tutta la durata dell'appalto);	
b) La fornitura e la consegna presso il domicilio dell'assistito dei	
materiali di consumo necessari per il funzionamento degli ausili di	
ventiloterapia, che saranno ordinati di volta in volta dall'Azienda Sanitaria sulla	
base della prescrizione specialistica;	
c) Messa a disposizione dell'assistito di apparecchiatura sostitutiva (cd.	
muletto) lo stesso apparecchio a quello in stato di fermo, per tipologia e	
marca (salvo l'ipotesi in cui l'apparecchiatura in dotazione non sia più in	
<u> </u>	

	produzione), nel caso in cui l'entità dei lavori da eseguire non consenta di	
	ripristinare la perfetta operatività dell'apparecchiatura, entro 12 (dodici) ore	
	successive alla chiamata, fino al ripristino funzionale dell'apparecchiatura	
	interessata dal malfunzionamento.	
d)	Il ricondizionamento degli ausili non più utilizzati (per premorienza	
	dell'assistito, cambio di terapia ventilatoria etc.), per essere successivamente	
	riutilizzati per altro assistito. La ditta dovrà fornire, per ciascun lotto, un portale web,	
	con accesso riservato agli operatori autorizzati, per la segnalazione delle	
	apparecchiature ricondizionate per essere successivamente riassegnate.	
e)	Art. 5 – Servizio di pubblica utilità -A tutti gli effetti, l'effettuazione della	
	fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente contratto, è da considerasi quale	
	servizio di pubblica necessità (artt. 340-359 del Codice Penale).	
	Art. 6 – Durata del servizio Il presente contratto avrà una durata di anni 3	
	(tre) decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipula, con possibilità di	
	risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da	
	comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non	
	conforme esecuzione del contratto. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già	
	eseguite o in corso di esecuzione.Sarà tuttavia facoltà dell'Azienda Sanitaria dare	
	inizio al rapporto contrattuale in data successiva a quella sopra indicata con proprio	
	atto deliberativo, per le motivazioni in esso contenute. E' escluso ogni rinnovo tacito.	
	Al termine del servizio, anche in presenza di nuova aggiudicazione a favore di altro	
	fornitore, la Ditta s'impegna a garantire la regolarità delle prestazioni	
	contrattuali, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alla	
	U.O. utilizzatrice di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio della	
	nuova fornitura. La suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e,	
	5	

pertanto, in caso di inadempienza l'Azienda Sanitaria si rivarrà sul deposito	
cauzionale	
Art. 7- Controllo sull'esecuzione del contratto L'Azienda Sanitaria eserciterà il	
controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon	
andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa	
delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle	
comunicazioni.Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume	
responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il	
personale da questa dipendente. La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione	
dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi	
ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza	
maggiore.	
Art. 8 -Condizioni tecniche ed economiche dell'appalto Il canone mensile di	
manutenzione e assistenza tecnica di ciascun ausilio per assistenza respiratoria	
domiciliare e i prezzi per la fornitura dei consumabili da utilizzare con le	
apparecchiature, saranno quelli risultanti dalla gara, e resteranno fissi ed invariabili	
per tutto il periodo cui si riferisce il servizio. Il diritto al pagamento del canone	
mensile manutenzione e assistenza tecnica viene riconosciuto solo per le	
apparecchiature effettivamente funzionanti, mentre la fatturazione per fornitura dei	
consumabili, deve avvenire in funzione degli ordinativi di fornitura emessi di volta in	
volta per ciascun paziente, con applicazione dei singoli costi unitari esplicitati in	
offerta.	
Art. 9 -Direzione dell'esecuzione del contratto La vigilanza sulla corretta	
esecuzione del contratto è attribuita al Direttore della U.O.C. Pneumologia	
Territoriale e ai Direttori delle UU.OO. di Assistenza Primaria dei singoli ambiti	
6	

territoriali di pertinenza, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per	
gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.	
I suddetti Direttori sono responsabili di tutte le operazioni previste nei successivi	
articoli, nonché del controllo dell'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del	
contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.	
Art. 10 – Variazione prezzi I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per i primi	
24 mesi del servizio. Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa, i	
prezzi offerti sono sottoposti alla revisione su richiesta adeguatamente motivata della	
parte interessata, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e,	
pertanto, non retroattiva.	
La revisione contrattuale verrà operata sulla base dei seguenti elementi:	
 Decorsi i primi 24 mesi dell'espletamento del servizio, si procederà a rivedere i 	
prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una	
istruttoria condotta dal responsabile del procedimento;	
• A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo delle	
prestazioni e/o dei consumabili, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi	
dell'adeguamento richiesto.	
Si procederà all'adeguamento dei prezzi contrattuali utilizzando l'indice dei prezzi al	
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.	
Art. 11- Tracciabilità dei flussi finanziari -La Ditta si impegna ad assumere gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto	
2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i	
subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle	
imprese del presente contratto. Ai fini dell'assolvimento dei suddetti obblighi il	
Codice Identificativo gara è: C.I.GL'Azienda Sanitaria	

procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel	
caso di violazione da parte della Ditta della normativa relativa alla tracciabilità del	
flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.	
Art. 12 – Fatturazioni e modalità di pagamento La Ditta dovrà emettere con	
cadenza trimestrale posticipata, le fatture relative al servizio di manutenzione e	
assistenza tecnica, con decorrenza dall'avvio del servizio. Indipendentemente dal	
periodo di avvenuta inizio del servizio, le fatture trimestrali che cadono per	
competenza su due anni solari differenti, saranno divise in due, ciascuna delle quali	
per un importo "pro rata" dei due differenti anni. Le fatture relative materiali di	
consumo dovranno essere emesse, di volta in volta, a seguito dell'evasione degli	
ordinativi di acquisto, e sulla base dei prezzi riportati nell'offerta economica, con	
esplicito riferimento alle bolle di consegna e devono contenere l'espressa indicazione	
degli estremi del buono d'ordine. Tutte le fatture devono essere trasmesse in formato	
elettronico con l'indicazione dei C.I.G. relativo al/i lotto/i aggiudicato/i e dei Codici	
Ufficio Piattaforma IPA variabili in relazione all'ambito territoriale di competenza.	
Il pagamento del corrispettivo dei servizi avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs	
9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192	
entro il termine di 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture mensili	
posticipate, nel rispetto, per quanto non previsto nel presente articolo, di quanto	
stabilito dal capitolato tecnico e dagli altri atti di gara, previa avvenuta acquisizione	
del D.U.R.C. regolare e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere	
Cassiere dell'Azienda Sanitaria. trovano applicazione i commi 5, 5 bis e 6 del D.Lgs	
18/04/2016, n. 50 e s.m.i.	
Art. 13 Sospensione della prestazioni Nei casi di sospensione arbitraria delle	
prestazioni, l'Azienda Sanitaria avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far	
2	
8	

eseguire la fornitura stessa nel modo che riterrà più opportuno, addebitando alla	
Ditta la spesa relativa, salva ogni altra ragione o azione. L'Azienda Sanitaria, in tal	
caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si	
riserva la facoltà di ritenere risolto il contratto. L'Azienda Sanitaria si riserva la	
facoltà di non dar corso all'appalto o di sospendere l'esecuzione in qualsiasi	
momento, ove ritenuto necessario nell'interesse dell'Azienda Sanitaria stessa e per	
fatti gravi regolarmente accertati.	
Art. 14- Osservanza in materia di lavoro dipendente, previdenza	
ed assistenza La Ditta è tenuta ad osservare in materia di tutela, sicurezza,	
salute, assicurazione dei lavoratori, nonché in materia retributiva,	
contributiva, previdenziale tutte le relative norme di legge, regolamenti, disposizioni	
e circolari, contratti collettivi di lavoro vigenti che abbiano attinenza con il servizio	
oggetto del presente contratto.	
Art. 15- Risoluzione L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di dichiarare risolto	
il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei casi e con le	
modalità previsti dall'art. 18 del capitolato speciale, al quale le parti rinviano.	
Inoltre, il presente contratto sarà risolto di diritto senza indennizzo a qualsiasi titolo	
qualora leggi, decreti o in generale disposizioni di Autorità competenti	
intervengano nella materia ovvero in ipotesi in cui sentenze giurisdizionali o	
provvedimenti amministrativi anche di autotutela determinino la caducazione	
degli atti presupposti alla stipula del presente contratto. In siffatte ipotesi la	
Ditta non potrà far valere nei confronti dell'Azienda Sanitaria alcun diritto, onere,	
e/o azione. La sottoscrizione in calce al presente atto ha valore anche ai fini	
dell'art. 1341 del codice civile di accettazioni incondizionata della presente	
clausola.	

Art. 16- Penali e sanzioni in caso di inadempimenti Poiché il servizio	
contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta è responsabile dell'esatto	
adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, e	
non può per nessuna ragione sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto	
stabilito, o eseguirlo in ritardo.Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento	
degli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di ordinare l'esecuzione	
d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese della Ditta) di quelle	
prestazioni necessarie per il regolare adempimento del servizio, anche per qualità	
migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale assunti. Nei casi in cui la Ditta non	
esegua, anche parzialmente, le prestazioni così come previste dal capitolato speciale e	
dal capitolato tecnico, ovvero vi diano corso con ritardo o comunque oltre il termine	
stabilito, l'Azienda Sanitaria procederà, anche senza darne preventiva comunicazione,	
all'acquisto diretto di quanto necessario, presso altro fornitore, così da assicurare la	
continuità di prestazioni essenziali.	
L'Azienda Sanitaria, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa	
conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni	
pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme, come precisate nell'art. 16	
del Capitolato speciale di appalto.	
Art. 17- Ricorso a prestazione di terzi In ogni caso di inadempimento	
contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso	
terzi, dei prodotti inseriti del presente contratto, senza alcuna formalità ed	
indipendentemente dall'applicazione delle penalità e dell'eventuale risoluzione del	
contratto. L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà	
addebitato alla Ditta	
Art. 18- Risarcimento danni ed esonero da responsabilità L'Azienda	

Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che	
dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto,	
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e	
compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La Ditta risponde pienamente per	
danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni	
contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse	
chiamata a rispondere. Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto	
s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e	
successive modificazioni e integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte	
integrante del contratto medesimo.	
Art. 19 – Accordo bonario -Per la soluzione di controversie eventualmente insorte	
nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in	
via amministrativa. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.	
si applicano, in quanto compatibili, anche al presente contratto, quando insorgano	
controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni	
dovute.	
Art. 20 –Transazione Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'Azienda Sanitaria	
non esime la Ditta dall'esecuzione del servizio ove richiesta, fino alla scadenza	
contrattuale. Tenuto conto della peculiarità dei servizi e della inderogabile necessità	
di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela della salute degli	
assistiti, ogni arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuta contrario alla buona	
fede e la Ditta sarà ritenuta diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda	
Sanitaria dipendenti da tale interruzione. Tutte le comunicazioni, per essere ritenute	
valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. Le controversie relative a	
diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere	

risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente	
nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.	
La proposta di transazione può essere formulata sia dalla Ditta, sia dal dirigente	
competente, sentito il responsabile unico del procedimento.La transazione ha forma	
scritta a pena di nullità.	
Art. 21–Arbitrato Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del	
presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento	
dell'accordo bonario di cui al precedente articolo 19, possono essere deferite ad	
arbitri. Il contratto conterrà la clausola compromissoria, e la Ditta può ricusarla e, in	
tal caso, non sarà inserita nel contratto, comunicandolo all'Azienda Sanitaria, entro	
venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il	
compromesso. Le modalità di nomina e funzionamento del collegio arbitrale sono	
quelle previste dall'art. 209 del D.Lgs n. 50/2016, al quale integralmente si rimanda.	
Art. 22- Registrazione e spese del contratto Ai fini della registrazione del	
presente contratto si dichiara che l'importo complessivo presunto netto del servizio è	
di €, ed è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, pertanto è	
richiesta la registrazione a tassazione fissa, ai sensi dell'art. 5 del D. p. R. 26 aprile	
1986, n. 131. Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (bollo, diritti di	
segreteria e di registrazione, etc), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale	
carico della Ditta senza diritto a rivalsa.	
Art. 23- Privacy La Ditta dichiara sotto la propria responsabilità di impegnarsi a	
non divulgare all'esterno, fatti o notizie di cui sia venuta a conoscenza per la	
fornitura del servizio oggetto del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto	
dal D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.	
Art. 24- Foro competente Qualsiasi controversia tra le parti derivante dal	

presente contratto, non definibile in via amichevole, è deferita al competente Foro di	
Potenza.	
Art. 25- Rinvio Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto e	
nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.	
Il presente contratto letto ai contraenti che lo trovano pienamente conforme alla loro	
volontà, viene sottoscritto, in segno di totale accettazione, in calce del presente e a	
margine degli altri fogli unitamente agli allegati, come per legge.	
Ditta	
Il Procuratore	
Azienda Sanitaria Locale di Potenza	
13	